COMUNE DI FROSINONE - c\_d810 - REG\_UFFICIALE - 0031075 - Interno - 12/05/2025 - 16:34



# CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO LEGALE

Al Dirigente della Polizia Locale e p.c., Al Sindaco Al Segretario Generale Al Dirigente dell'Avvocatura LORO SEDI

Oggetto: Sassano Pierpaolo c/ Comune di Frosinone – Ricorso in opposizione promosso avverso ingiunzione di pagamento innanzi il Giudice di Pace di Frosinone (R.G. n. 413/2025). Trasmissione sentenza n. 452/2025

In riferimento al giudizio in oggetto indicato (promosso avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 2770 del 10/12/2024 per violazione del CdS), si trasmette la sentenza n. 452/2025 emessa e pubblicata in data 09/05/2025, il cui esito è sfavorevole all'Ente, avendo il giudice adito accolto il ricorso promosso dal Sig. Sassano, con condanna dell'Ente in solido con la I.C.A. s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, nella misura di euro 240,37 (480,74 come da prospetto allegato diviso due e salvo eventuali variazioni – da verificare - in ragione del regime fiscale adottato dal legale di controparte).

Per quanto sopra, si invita ad azionare la procedura volta al pagamento di quanto disposto con la predetta sentenza, tenendo conto di quanto sopra rappresentato.

Il Funzionario
Firmato digitalmente da: Payl Paolo Tagliaferri
Documento firmato digitalmente
Tagliaferri (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Data: 12/05/2025 16:03:37

Pratica: 217 - 12/05/2025 Utente: TAGLIAFERRI PAOLO COMUNE DI FROSINONE - c\_d810 - REG\_UFFICIALE - 0031075 - Interno - 12/05/2025 - 16:34

## Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

### DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 300,00
Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )	€ 45,00
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 13,80
Totale imponibile	€ 358,80
IVA 22% su Imponibile	€ 78,94
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
Totale documento	€ 480,74
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 69,00
Netto a pagare	€ 411,74

## Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE IL GOP

#### Dott. Vincenzo Staccone

Fascicolo 413/2025

Successivamente, viene riaperto il verbale d'udienza del 09/05/2025 per dare lettura della sentenza resa nel procedimento civile in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 429 cpc.

Alle ore 13,00 in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione, la causa è stata decisa con la sentenza di cui viene data lettura in assenza delle parti, nel frattempo allontanatesi.

II GOP





RG n. 413/202

## Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott. Vincenzo Staccone ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale

#### TRA

SASSANO Pierpaolo, C.F: SSSPPL68M02C034C, residente in Roma Via Dei SS. Quattro 31 int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Simonelli, presso di lui elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Cavour n. 36; PEC dario.simonelli@pecavvocatifrosinone.it;

Ricorrente

E

I.C.A. – Imposte Comunali Affini - SRL, in persona del l.r.p.t., c.f. 02478610583, con sede legale in Roma - Via di Novella, 22 - e sede amministrativa in La Spezia - Viale Italia, 136, rapp.ta e difesa, unitamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e dall'Avv. Pamela Cioci, e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec: ufficio.legale@pec.icatributi.com;

convenuto

E

Comune di Frosinone, c.f. 00264560608, in persona del sindaco p.t, rapp.to e difeso dall'Avv. Paolo Tagliaferri presso di lui elett.te dom.to presso la sede comunale in Frosinone, Piazza VI dicembre, PEC paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it;

Altro Convenuto

#### CONCLUSIONI DELL'ATTORE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 09/05/2025

#### CONCLUSIONI DEL CONVENUTO ICA SRL

Come da conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione.

#### CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COMUNE DI FROSINONE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 09/05/2025

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.)



RG n. 413/2025

Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025 Con ricorso tempestivamente depositato il 06/02/2025, e comunicato alle parti resistenti il

17/02/2025 in uno con il decreto di fissazione d'udienza per il giorno 09/02/2025, il sig. Sassano ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 2770 del 10.12.2024 Rif. Partita N. 29128446 per complessivi € 187,00 emessa da ICA SRL e notificata il giorno 08/01/2025, per il pagamento della sanzione irrogata con il verbale di accertamento di violazione al C.d.S n. 3325/20, asseritamente emesso dal Comune di Frosinone il 27.01.2020 ed altrettanto asseritamente notificato in data 11.05.2020, eccependo la mancata notifica del verbale e, conseguentemente, l'illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza a seguito del decorso dei termini di legge.

Si è costituita ICA SRL con comparsa depositata il 06/05/2025, chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente e depositando la documentazione comprovante la notifica del verbale n. 3325/20.

Si è costituito il Comune di Frosinone con comparsa depositata il 22/04/2025, chiedendo il rigetto dell'opposizione e producendo documentazione attestante la notificazione al sig. Sassano del verbale n. 3325/20, eseguita con le modalità di cui alla legge 890/1982 e perfezionatasi il 02/05/2020 per compiuta giacenza, per assenza temporanea del destinatario il 21/04/2020.

All'udienza del 09/05/2025 la difesa del sig. Sassano ha eccepito la mancata produzione della CAD relativa alla notifica del verbale, nonché l'incompletezza dell'indirizzo ove esso è stato recapitato, che risulta mancante dell'interno, insistendo per la declaratoria di nullità del processo notificatorio e quindi per l'accoglimento della domanda.

La causa è stata istruita a mezzo del deposito della sola documentazione offerta dalle parti.

Ebbene, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Frosinone e da ICA SRL emerge che il procedimento di notificazione del verbale presupposto, così come adottato dall'ente impositore, non possa ritenersi validamente perfezionatosi ai sensi dell'art. 8 delle legge 890/1982, non risultando depositata la ricevuta di avvenuto recapito della raccomandata n. 628830318711, contenente la CAD, spedita dal soggetto notificante a seguito della mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario, presso l'indirizzo di Via dei Santi Quattro, n. 31 00100 Roma.

Sul punto occorre infatti richiamare il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26957/2024, secondo il quale, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa dell'avvenuto deposito (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata





COMUNE DI FROSINONE - c d810 - REG\_UFFICIALE - 0043548 - Interno - 06/07/2025 - 12:38 n. 452/2025 - 16:34 n. 452/2025

## Sentenza n. cronol. 2895/2025 del 09/05/2025

informativa. Già con ordinanza n. 6352/2024, la Suprema Corte ha puntualizzato che qualora l'avviso di ricevimento CAD non venga prodotto in caso di assenza temporanea del destinatario, la notifica a mezzo posta è da considerarsi nulla, rappresentando l'avviso un elemento essenziale del processo notificatorio, che non può essere omesso.

Per le sufferite assorbenti considerazioni, il ricorso deve ritenersi fondato e l'opposizione deve essere accolta, atteso che la nullità della notifica del verbale presupposto rende illegittima l'emissione dell'ingiunzione fiscale impugnata.

Le spese seguono la soccombenza

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone definitivamente pronunziandosi nel procedimento n. 413/2025 tra Sassano Pierpaolo contro ICA SRL e Comune di Frosinone accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione Prot. N. 2770 del 10.12.2024 emessa da Ica Spa agente della riscossione, per conto del Comune di Frosinone.

Condanna ICA SRL ed il Comune di Frosinone in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore del sig. Sassano, che liquida in favore dell'Avv. Dario Simonelli, c.f. SMNDRA74P17D810R, nella somma che appare congrua di € 343,00, di cui € 43,00 spese, € 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Frosinone lì 09/05/2025

Il G.d.P.



